

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 3166**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CABRAS, TODROS, ACHILLI, ASCARI RACCAGNI,  
QUILLERI***Presentata il 2 agosto 1974***Nuove norme sui programmi di fabbricazione**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In attesa del varo di una nuova organica legislazione urbanistica è necessario assicurare che non intervengano atti tali da compromettere una corretta utilizzazione del territorio e che non si arresti in alcun modo la possibilità di portare avanti il processo di dotazione, da parte dei comuni, di efficaci strumenti urbanistici.

Uno dei punti deboli della vigente politica urbanistica è il programma di fabbricazione che si è dimostrato utile in molti casi, ma anche insufficiente per conseguire lo scopo di

una precisa regolamentazione dell'uso del territorio.

Con la presente proposta di legge si intende, sia pure in via temporanea, ovviare a tali inconvenienti, resi maggiori da alcune interpretazioni giurisprudenziali in materia; l'allineamento alla fine del 1975 dell'efficacia dei vincoli urbanistici del piano regolatore generale e del programma di fabbricazione imporrà, prima di allora, lo studio e l'approvazione della riforma urbanistica. Per intanto, onorevoli colleghi, vi raccomandiamo l'approvazione della presente proposta.

**PROPOSTA DI LEGGE****ART. 1.**

L'articolo 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

« I comuni non obbligati alla formazione del piano regolatore generale e che non si avvalgano della facoltà di formazione del piano stesso, dovranno dotarsi di un programma di fabbricazione che disciplini tutto il territorio comunale.

Esso deve indicare essenzialmente:

1) la divisione del territorio comunale in zone territoriali omogenee, con la precisazione delle tipologie edilizie da adottarsi per ciascuna zona, nel rispetto dei limiti di cui al successivo articolo 41-*quinquies*, ottavo e nono comma;

2) le aree destinate a formare spazi pubblici o riservate alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi.

**ART. 2.**

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge i comuni sono tenuti ad adeguare alle norme del precedente articolo 1 i programmi di fabbricazione approvati prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 3519. In caso di inadempimento si esercitano i poteri sostitutivi previsti dalle vigenti norme urbanistiche.

**ART. 3.**

Il procedimento per l'adozione e approvazione dei programmi di fabbricazione è disciplinato dalle norme vigenti relative ai piani di zona per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, in quanto compatibili.

**ART. 4.**

I programmi di fabbricazione possono essere attuati a mezzo di piani particolareggiati, ai quali si applicano le disposizioni degli articoli da 13 a 17 incluso della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni.

**ART. 5.**

Le indicazioni dei programmi di fabbricazione, anche se approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge, nella parte in cui incidano su beni determinati e assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione od a vincoli che comportino la inedificabilità hanno efficacia nei limiti temporali di cui alla legge 30 novembre 1973, n. 756.

**ART. 6.**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.